

Prot. n. p. 1788

Roma, 23 ottobre 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE

Oggetto: Manovra di bilancio 2025 – Disegno di Legge - Modifica normativa fringe benefit

Il testo della manovra di bilancio 2025, bollinato dalla Ragioneria Generale, è stato depositato stamattina alla Camera dei Deputati. Si tratta di 144 articoli, che comprendono, tra l'altro, varie misure fiscali, come il taglio del cuneo e il riordino delle detrazioni.

Di particolare evidenza per il settore quanto indicato all'art. 7 sulla regolamentazione del fringe benefit per l'uso promiscuo di auto aziendali, di cui all'art. 51, comma 4, lettera a) del T.U.I.R. (di seguito riportato).

Il testo elaborato dal Governo, che sarà quindi sottoposto nelle prossime settimane all'esame ed approvazione del Parlamento, rivede notevolmente la normativa. Riguardo il calcolo del fringe benefit è infatti prospettato una riduzione dei coefficienti per i veicoli ad alimentazione elettrica ed ibrida plug-in ed un aumento generalizzato per ogni altra alimentazione.

Regime in vigore

Oggi la tassazione si basa sulle emissioni di CO2 e prevede quattro fasce di emissioni con quattro diverse percentuali da applicare al costo in €/km indicato nelle tabelle Aci per il modello/versione di vettura assegnata (da moltiplicare per una percorrenza standard di 15 mila km/anno:

- 0-60 g/km: 25%
- 61-160 g/km: 30%
- 161-190 g/km: 50%
- oltre 190 km: 60%

Regime prospettato dal Governo

La modifica proposta dal Governo si basa esclusivamente sulle alimentazioni e indica le seguenti percentuali:


- auto elettriche: 10%
- auto Plug-in: 20%
- altre alimentazioni: 50%

E' quindi evidente una tassazione minore per le vetture elettriche e plug-in (e anche ad alte emissioni di Co2, che scenderebbero dal 60 al 50%), ma maggiore per tutte le altre auto. Secondo i dati elaborati per ANIASA da Dataforce nel corrente anno sono stati immatricolati uso noleggio rispettivamente 13.000 e 20.00 vetture ad alimentazione elettrica ed ibrida, mentre ammontano a circa 200.000 quelle con altra alimentazione.

L'Associazione, in sinergia con UTOPIA, sta valutando più opportune attività istituzionali sul tema, su cui facciamo riserva di successive comunicazioni.

Cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Pietro Teofilatto
Direttore Area Fisco ed Economia



Sezione I
TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 7.

(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito documenti programmatici, all'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo comma 1, lettere a), c) e m) del codice della strada, di cui al decreto legislativo aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in;».